

N. R.G. 10813/2021

TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Fabio Florini	Presidente
Dott.ssa Annelisa Spagnolo	Giudice
Dott.ssa Alessandra Mirabelli	Giudice relatore

nel procedimento di opposizione *ex art.* 98 L.F. iscritto al n. r.g. 10813/2021, promosso da:

OPPONENTE

contro

FALLIMENTO

OPPOSTO

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il Fallimento nella persona del Curatore dott. (fallimento dichiarato dal Tribunale di Bologna con sentenza n. in data), previa autorizzazione degli organi della procedura, agiva in giudizio negli Stati Uniti nei confronti di per il recupero di un credito che dichiarava di vantare nei confronti di tale società.

Il giudizio si concludeva in primo grado con sentenza del 23 settembre 2020 con la quale il giudice adito rigettava la domanda avanzata dal Fallimento e lo condannava al pagamento delle spese processuali in favore di nell'ammontare di 284.409,72 dollari statunitensi



(pari ad euro 243.255,63, al tasso di cambio del giorno dell'emissione della sentenza secondo i rilevamenti giornalieri della _____, pari a euro 0,8553), oltre interessi (annui, pari allo 0.13% del credito) a far data dalla pronuncia e sino al saldo.

Sulla base della sentenza di primo grado così ottenuta, la _____ depositava quindi in data 12 novembre 2020 istanza tardiva di ammissione al passivo del Fallimento in oggetto per vedersi riconosciuto, in prededuzione, il credito di euro 243.255,63, oltre interessi annui pari allo 0,13% del credito dalla data della sentenza, in prededuzione *ex art.* 111 l. fall. Solo in via subordinata chiedeva di essere ammessa allo stato passivo con riserva *ex art.* 96, secondo comma n. 3 legge fallimentare, per lo stesso importo e sempre in prededuzione.

Il Curatore del Fallimento, ritenuta la mancanza dei presupposti del riconoscimento in Italia della sentenza straniera e quindi del credito per spese oggetto di condanna da parte del Giudice statunitense e del passaggio in giudicato della stessa sentenza, ne proponeva l'esclusione; la società straniera, depositate osservazioni al progetto di stato passivo (con formulazione di domanda di ammissione con riserva anche ai sensi dell'ipotesi sub n. 1, oltre che n. 3 dell'art. 96 legge fallimentare), vedeva comunque escludere il credito dal Giudice delegato (con provvedimento di esecutività dello stato passivo del 13/07/2021) sulla base delle stesse motivazioni illustrate dal Curatore.

Il Fallimento impugnava la sentenza statunitense innanzi alla Corte d'Appello del Texas, Stati Uniti – Quinto Circuito (“United States Court of Appeals for the Fifth Circuit”) la quale, tuttavia, con sentenza del 13 agosto 2021, rigettava l'appello per le ragioni già indicate dal giudice di primo grado, anche con specifico riferimento alla determinazione delle spese di lite liquidate in favore di _____

Successivamente, a seguito di una richiesta di rinnovo dell'istruttoria da parte del Fallimento, la Corte d'Appello Federale rigettava la domanda, confermando la decisione già presa. Nessun'altra impugnazione veniva proposta dal Fallimento.

A fronte dell'esclusione del proprio credito, la società statunitense in data 14/09/21 proponeva opposizione allo stato passivo reso esecutivo dal Tribunale; si costituiva regolarmente il Fallimento con ampia confutazione delle ragioni avversarie.

Alla prima udienza fissata, ribadite le rispettive posizioni e le reciproche contestazioni, le parti chiedevano termine per ulteriori note che venivano ritualmente depositate unitamente ad altra documentazione; rinviata la causa dapprima all'udienza del 27/04/2022 (alla quale entrambi i



difensori davano atto che, nelle more, la decisione straniera era divenuta definitiva secondo il relativo ordinamento) e, successivamente, constatata l'impossibilità di raggiungere una bonaria composizione della controversia, l'opposizione veniva trattenuta in decisione.

Sostiene parte opponente che la sentenza straniera può essere riconosciuta in Italia in via automatica (senza alcun preventivo procedimento di delibazione da parte della Corte d'Appello) ricorrendo tutti i requisiti di cui all'art. 64 della legge n. 218/95 che di seguito si riportano: 'a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano; b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa; c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge; d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata; e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato; f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico'.

In relazione al requisito del passaggio in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata, parte opponente ritiene che la sentenza di primo grado fosse già definitiva e che, in ogni caso, la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello nelle more del giudizio sia, sotto tale profilo, risolutiva. Evidenzia ancora che, anche a non voler ritenere la sentenza di primo grado passata in giudicato, il decreto di esecutività sarebbe comunque errato per non aver ammesso il credito con riserva ai sensi dell'art. 96 l. fall. comma 2 n. 1 e/o n. 3 in quanto la giurisdizione del giudice straniero è fattispecie equiparabile alle ipotesi di difetto di giurisdizione del tribunale fallimentare rispetto al giudice tributario e, nel caso di specie, vi era stata, prima dell'insinuazione del credito, sentenza "di primo grado" del giudice statunitense.

Per quanto riguarda invece il requisito della contrarietà all'ordine pubblico, sottolinea parte opponente che la sentenza si è limitata ad accertare l'esistenza di un credito per le spese legali sostenute dall'opponente nel giudizio radicato dallo stesso Fallimento, che la materia è stata oggetto di prova e di ampio contraddittorio tra le parti, che è stata pienamente confermata in sede di appello, che le spese legali liquidate sono state oggetto di una valutazione fondata su criteri e tariffe ragionevoli previste dall'ordinamento statunitense e che sono comunque inferiori a quelle effettivamente sostenute dalla parte, che il Curatore fallimentare non ha



contestato l'importo delle spese vive sostenute quantificate nella somma di \$ 12.282,22, che lo stesso legale statunitense del Fallimento per il solo giudizio di primo grado avrebbe ricevuto a titolo di onorari quasi 70.000 euro ed infine che la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese legali è istituito ben noto anche all'ordinamento italiano.

Alla luce di tali considerazioni parte opponente sostiene la non contrarietà all'ordine pubblico della pronuncia statunitense; e ciò anche nel caso in cui si dovesse ritenere la pronuncia in oggetto riferita al pagamento di 'danni punitivi' giacché la stessa è stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscono la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa e i suoi limiti quantitativi (secondo quanto affermato da Cassazione, sezioni unite, n. 16601 del 5/07/2017).

Il Fallimento ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza funzionale del Tribunale essendo necessario il procedimento di delibazione dinnanzi alla Corte d'Appello, alla luce della contestazione della sussistenza dei requisiti cui è subordinato il riconoscimento e della necessità di procedere ad esecuzione forzata (ciò in analogia a quanto previsto per il decreto ingiuntivo che deve essere munito del decreto di esecutorietà) secondo quanto previsto dall'art. 67 della legge n. 218/95.

Nel merito parte opposta ribadisce l'insussistenza dei presupposti per il passaggio in giudicato della sentenza straniera giacché al momento della presentazione della domanda di ammissione al passivo la sentenza pronunciata in data 23/09/20 (quella di primo grado) poteva ancora essere impugnata (come poi di fatto fu) e pertanto, al di là delle valutazioni avversarie, certamente non era ancora passata in giudicato.

Eccepisce ancora parte opposta l'insussistenza dei requisiti per ammissione del credito con riserva sia sotto il profilo dei crediti condizionati *ex art. 96*, secondo comma n. 1 l. fall., sia sotto il profilo del credito accertato con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato pronunciata prima della dichiarazione di fallimento *ex art. 96* secondo comma n. 3. In particolare, mancherebbe a tal fine sia la riserva di giurisdizione esclusiva a favore del giudice straniero richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, sia il requisito della pronuncia della sentenza straniera prima della dichiarazione di fallimento.

Eccepisce altresì parte opposta la contrarietà della pronuncia statunitense all'ordine pubblico interno e ciò in ragione dell'esorbitanza della condanna alle spese in relazione al tipo di giudizio svolto, tenuto anche conto del fatto che solo una delle cinque domande oggetto di causa rientrava tra quelle soggette al principio della soccombenza secondo il diritto statunitense, che



si trattava di giudizio sommario (*summary judgement*, senza istruttoria), che il *petitum* era di \$ 800.000, che il legale del fallimento ha avuto il minor compenso di 90.000 dollari e che i parametri di cui al D.M. n. 55/14 sono decisamente inferiori.

Ne consegue, nella tesi del Fallimento, che la decisione di condanna alle spese deve ritenersi relativa a danni punitivi in relazione alla quale non vi sono nemmeno i requisiti di tipicità e prevedibilità comunque richiesti ai fini del riconoscimento nel nostro ordinamento.

Secondo il Fallimento la decisione straniera sarebbe contraria all'ordine pubblico anche perché la domanda, se proposta avanti al Giudice italiano, sarebbe stata sicuramente decisa in senso favorevole all'attore.

Infine, eccipisce parte opposta l'incompatibilità della pronuncia statunitense con la decisione definitiva del Tribunale fallimentare che ha ammesso allo stato passivo del fallimento di

il credito di di 800.000 dollari pari all'importo del bonifico che ha
versato a nell'interesse di e oggetto del giudizio avanti alla Corte
del Texas.

Sostiene l'opponente che nel caso di specie non trova applicazione il primo comma dell'art. 67 della legge n. 218/95, ma il comma terzo, che prevede l'accertamento incidentale della sentenza straniera, la cui riconoscibilità sia contestata in giudizio, da parte del giudice adito e con efficacia limitata al relativo giudizio. , infatti, non intende procedere a esecuzione forzata,

ma solo far accertare che il proprio credito da rimborso delle spese legali deve essere ammesso al passivo in prededuzione e, poiché il Fallimento contesta i requisiti di riconoscibilità della sentenza su cui il credito si fonda, il Tribunale fallimentare in sede di verifica del passivo può e deve conoscere dei relativi presupposti, senza necessità di previo ricorso al procedimento di deliberazione delineato al comma 1 dell'art. 67, previsto invece per l'ipotesi in cui non vi sia già un processo pendente in cui la contestazione del riconoscimento sia stata posta. La previsione della possibilità di un accertamento incidentale sui presupposti per il riconoscimento, se oggetto di contestazione, secondo distingue nettamente la situazione oggetto della presente opposizione da quella – invocata dalla difesa dell'opposta – della verifica dell'intervenuta definitività ex art. 647 c.p.c. del decreto ingiuntivo oggetto di insinuazione al passivo, che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata dal Fallimento sarebbe invece sottratta alla cognizione del giudice fallimentare; del resto, ha sottolineato l'opponente, il Giudice delegato, nel decidere di non ammettere il credito, ha motivato proprio con la mancanza dei presupposti per il riconoscimento (oltre che per difetto di passaggio in



giudicato), effettuando proprio quell'accertamento incidentale (negativo) previsto dal comma 3 dell'art. 67.

Sul punto è necessario un approfondimento preliminare.

ha chiesto che il proprio credito sia ammesso al passivo del fallimento

in prededuzione sulla base della pronuncia straniera di condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti della Curatela che quel giudizio ha promosso; il Curatore ha contestato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in ragione della mancanza di giudicato e per contrasto con l'ordine pubblico internazionale, "stante l'importo esorbitante della condanna alle spese in relazione al tipo di giudizio svolto", ma contestualmente ha anche eccepito che la pronuncia doveva necessariamente essere oggetto del vaglio della Corte d'Appello ai sensi dell'art. 67 comma 1 "in analogia al riconoscimento dei decreti ingiuntivi in sede di ammissione al passivo" (cfr. verbale della verifica del passivo del 13/7/2021). La contestazione da parte del Curatore si è espressa in termini di carenza dei presupposti processuali e sostanziali per il riconoscimento, con necessità, quindi, del previo accertamento con giudizio in via principale, tant'è che la difesa di ha in subordine invocato l'ammissione del credito con riserva di tale accertamento. Il provvedimento del Giudice delegato, interpretato alla luce delle contestazioni del Curatore, non può ritenersi abbia pacificamente escluso la necessità di accertamento in via principale, effettuando l'accertamento in via incidentale ed escludendo quindi nel merito i presupposti per il riconoscimento. In ogni caso la questione della necessità del previo ricorso al procedimento *ex* art. 67 comma 1 è stata ammissibilmente riproposta (senza necessità di un'impugnazione incidentale) dal Fallimento in sede di opposizione in ossequio ai principi di Cass. Sez. U, Sentenza n. 11799 del 12/05/2017, poiché (l'eventuale) mancato accoglimento dell'eccezione della Curatela non pare dipeso da ragioni di diritto o di merito contenute nella motivazione del provvedimento finale, non avendole il giudice valutate né analizzate.

Rimane quindi nel *thema decidendum* dell'odierna opposizione la questione del necessario ricorso, per l'ammissione al passivo del credito dell'opponente, al riconoscimento della sentenza statunitense avanti alla Corte d'Appello.

La tesi dell'opponente della superfluità di tale accertamento, ad avviso del Collegio, merita accoglimento.

Nel caso che qui occupa non vi è sicuramente questione di necessaria attribuzione di esecutività alla sentenza straniera in vista dell'esecuzione forzata del credito perché per l'ammissione del



credito al passivo non è necessario il possesso di un titolo esecutivo: ciò che il creditore richiede è, infatti, di partecipare al concorso con il rango elevato di prelazione richiesto, in forza della pronuncia straniera che, nell'attuale sistema di diritto internazionale privato, ha di regola immediato effetto senza necessità di un preventivo intervento dell'Autorità Giudiziaria interna, solo successivo ed eventuale, laddove cioè sia intervenuta contestazione della controparte rispetto ai presupposti per il suo riconoscimento.

Vi è dunque da comprendere se, in caso di contestazione in sede di verifica del passivo, la parte interessata sia onerata dell'introduzione di giudizio principale per il riconoscimento oppure possa invocare l'accertamento incidentale da parte del giudice delegato, il quale sarà quindi tenuto a entrare nel merito dei presupposti di riconoscibilità della pronuncia straniera.

Il disposto del terzo comma dell'art. 67 alla luce del complessivo assetto dei principi in materia di riconoscimento delle decisioni giudiziarie straniere fa preferire questa seconda ipotesi.

Innanzitutto, la possibilità dell'accertamento nel corso del processo seppur con effetto limitato al giudizio in corso, fa propendere per la non esclusività dell'accertamento demandato alla Corte d'Appello, distinguendo nettamente la fattispecie qui in esame da quella relativa alla pronuncia sulla definitività del decreto ingiuntivo, che per costante giurisprudenza di legittimità compete invece solo ed esclusivamente al giudice che lo ha emesso, senza possibilità di cognizione sul punto da parte del Tribunale fallimentare, neppure in via incidentale.

Il tenore letterale del terzo comma dell'art. 67 milita nel senso che, laddove per qualsiasi ragione il riconoscimento della sentenza sia invocato in un determinato processo quale antecedente logico della domanda e la controparte contesti la ricorrenza dei presupposti dell'art. 64, l'accertamento è possibile in tale sede, senza necessità di previo giudicato sul punto da acquisirsi mediante procedimento autonomo *ex art. 67 comma 1*, ma con effetti limitati al giudizio in corso.

Tale è appunto la situazione che qui ricorre. Il creditore ha chiesto di partecipare al concorso sulla base del pronunciamento straniero, il Curatore ha contestato i presupposti di riconoscibilità e, nell'ambito dell'accertamento del passivo e con esclusivo riferimento agli effetti endofallimentari, il giudice delegato è tenuto a valutare la questione preliminare, attratta quindi alla sua cognizione. La diversa opzione interpretativa, pur non del tutto esclusa (tanto che nei precedenti citati dalla difesa del Fallimento il creditore era ricorso, prima dell'insinuazione del credito al passivo, al procedimento di riconoscimento in via principale), presuppone che il creditore debba necessariamente "acquisire" la contestazione stragiudiziale



della controparte per poter circostanziare il proprio interesse alla pronuncia principale, ovvero sia comunque onerato di procedere a tale accertamento anche in caso di mancata contestazione (che sarebbe quindi da ritenersi *in re ipsa*), con ciò introducendo degli elementi divergenti rispetto alla *ratio* di semplificazione e riduzione dei tempi propri non solo dell'evoluzione in materia di efficacia dei provvedimenti stranieri nel nostro ordinamento, ma anche di accertamento del passivo, laddove il criterio guida, dato che l'interesse della parte è limitato alla partecipazione al concorso, è quello della concentrazione della decisione in capo al tribunale fallimentare anche con riferimento alle questioni pregiudiziali, ancorché appartenenti alla competenza di altro giudice ordinario, perché sempre decise con efficacia meramente interna (cfr. ad esempio la soluzione del riparto di competenza tra giudice fallimentare e giudice del lavoro – tra le tante, Cass. Sez. L., Sentenza n. 1646 del 23/01/2018, Cass. Sez. L., Ordinanza n. 7990 del 30/03/2018 e Cass. Sez. L., Sentenza n. 30512 del 28/10/2021).

In ogni caso, la diversa opzione interpretativa non potrebbe che condurre all'ammissione del credito con riserva, posta la totale assimilabilità alla fattispecie del difetto di giurisdizione del giudice fallimentare rispetto al giudice speciale (tributario, amministrativo e contabile o straniero – Cass. Sez. U, Ordinanza n. 15200 del 21/07/2015): laddove il primo non abbia cognizione e il curatore intenda contestare la pretesa nel merito, infatti, il legislatore ha optato per l'ammissione condizionata all'esito del giudizio da instaurarsi avanti all'unico giudice munito di *potestas decidendi*.

Così superata la prima eccezione della Curatela, è necessario entrare nel merito della riconoscibilità della sentenza della Corte texana.

E' pacifico, ed entrambe le parti hanno convenuto sul punto all'udienza del 27/4/2022, che quantomeno nelle more del presente giudizio la decisione straniera è divenuta definitiva secondo il relativo ordinamento.

Il Fallimento, in ordine alla contrarietà della sentenza all'ordine pubblico, fa leva su due argomenti: l'esorbitanza delle spese legali liquidate a favore della controparte con riferimento ad una sola delle cinque domande proposte da _____ (l'unica assoggettata al principio di soccombenza) per un valore di \$ 800.000,00 e la contrarietà del merito della decisione ai principi basilari del nostro diritto, compreso quello dell'ingiusto arricchimento.

Sotto il primo profilo, ritiene il Fallimento che l'ammontare delle spese in rapporto alla domanda, tenuto conto della natura sommaria del giudizio (ovvero senza istruttoria) e degli importi liquidati al difensore della _____ nonché del massimo liquidabile secondo i



parametri italiani, conduca a una qualificazione delle spese come “danni punitivi”, i quali, a mente della recente Cass. Sez. U, Sentenza n. 16601 del 05/07/2017 per poter essere riconosciuti all'interno del nostro ordinamento necessitano di una fonte normativa riconoscibile che rispetti i principi di tipicità e prevedibilità.

Nel caso di specie risulta che il Fallimento ha chiesto fin dalla presentazione della domanda la liquidazione delle spese di lite in base alla medesima norma del codice di commercio dello Stato del Texas che ha poi trovato applicazione nei suoi confronti, con decisione argomentata dal Tribunale del Texas e poi dalla Corte d'appello sia sull'*an* della condanna alle spese che sui criteri di quantificazione. Il merito di tali decisioni non può essere qui rivalutato, dovendosi solo verificare se l'effetto sia contrario all'ordine pubblico.

Le Sezioni Unite con la pronuncia n. 16601 hanno ammesso la compatibilità dei “danni punitivi” (ovvero di danni non limitati a restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, ma con funzione di deterrenza e sanzionatoria del responsabile civile) purché il loro riconoscimento abbia nell'ordinamento straniero una base normativa conoscibile in anticipo anche con riguardo all'elemento di quantificazione del danno.

Nel caso di specie la domanda di rimborso delle spese di lite è stata ritenuta dal giudice straniero tempestivamente proposta e resa edotta con sufficiente anticipo della possibilità/volontà della controparte di richiedere il rimborso e ciò è stato statuito sulla scorta di precedenti specifici del 1984, nonché in ragione dell'incontestata circostanza che il Fallimento stesso, quale attore, avesse richiesto il riconoscimento delle spese (cfr. doc. 2 parte opponente). Non v'è quindi alcuna questione di imprevedibilità della richiesta, che corrisponde peraltro a un principio (quello della condanna alle spese della parte soccombente) proprio del nostro ordinamento. Ciò che quindi il Fallimento lamenta è in realtà solo ed esclusivamente l'entità della condanna posto che in rapporto alla richiesta portata in giudizio e alla dinamica del processo la stessa esorbiterebbe dalla mera funzione di ristoro della spesa effettivamente sostenuta dalla controparte vittoriosa per la propria difesa e configurerebbe una sanzione per la proposizione di una domanda di merito non accolta, sanzione priva dei requisiti di prevedibilità e tipicità.

Gli atti processuali, tuttavia, non depongono per tale conclusione, perché come ampiamente discusso tra le parti e argomentato dal Tribunale del Texas (doc. 2 opponente), ha fondato la propria richiesta sulle ore di lavoro dei propri legali e sulla tariffa ritenuta applicabile e il giudice ha considerato, nel contraddittorio tra le parti e sulla scorta di criteri noti



nell'ordinamento statunitense, ragionevoli un determinato numero di ore di lavoro (con una riduzione per la separazione rispetto alle domande che non danno diritto al ristoro delle spese) e le tariffe orarie indicate dalla parte vittoriosa - neppure contestate dalla difesa di

Non si è quindi in presenza di "danni punitivi", ma di una determinazione del danno da difesa processuale secondo i criteri di ristoro propri dell'ordinamento straniero, sulla cui correttezza il giudice italiano in sede di verifica *ex art. 67 legge n. 218/95* non può assolutamente pronunciarsi (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 9006 del 31/03/2021 secondo cui non è consentito verificare "*la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento*"). Nessuna abnormità è poi invocabile in ragione della somma in concreto determinata, anche perché essa, seppur considerevole, è comunque largamente inferiore al valore della domanda spiegata dal Fallimento.

L'orientamento di legittimità da ultimo richiamato (Cass. n. 9006 cit.) rende poi ragione del perché non possa essere preso in considerazione l'ultimo argomento proposto dalla difesa del Fallimento, ovvero l'erroneità della sentenza adottata dal Tribunale del Texas e la sua incompatibilità con le decisioni, non più impugnabili, del Tribunale fallimentare in relazione all'ammissione del credito di . E' escluso infatti il controllo sul contenuto della decisione straniera e il fatto che essa abbia negato il diritto di credito nei confronti di

nonostante il Giudice delegato abbia riconosciuto che le somme impiegate per il pagamento di siano riferibili a in quanto addebitate sul suo conto corrente da parte di non configura un conflitto tra giudicati che rende non riconoscibile la sentenza straniera, dato che il credito insinuato al passivo da è relativo alle spese legali del giudizio. La circostanza che l'esito di tale giudizio non sia condiviso dagli organi della procedura non consente tuttavia di negare efficacia alla decisione che, sul presupposto della soccombenza della parte attrice, l'ha condannata alla refusione delle spese di lite in favore della controparte.

Inoltre, come è noto, le decisioni assunte in sede di verifica del passivo, anche se non impugnate, non sono idonee al giudicato se non nei ristretti limiti c.d. endofallimentari.

L'opposizione deve quindi essere accolta, con conseguente modifica dello stato passivo.

La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, ma deve tenere conto sia della natura meramente documentale della causa, sia della sostanziale mancanza della fase decisoria.

Le spese sono quindi liquiate in favore dell'opponente come in dispositivo secondo i parametri



vigenti al momento della assunzione in decisione, per le sole fasi di studio, introduttiva e di trattazione, con consistente riduzione per quest'ultimo segmento processuale.

P.Q.M

Il Tribunale di Bologna, pronunciando sul ricorso in opposizione allo stato passivo promosso da _____ nei confronti di FALLIMENTO _____ così provvede:

1. ammette al passivo dell'indicata procedura concorsuale (Fallimento r.g. 195/2014) il credito vantato da parte ricorrente nella misura di euro 243.255,63 oltre interessi annui pari allo 0,13% dalla data della sentenza, in prededuzione ai sensi dell'art. 111 l. fall.;
2. condanna il Fallimento alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida nell'importo di euro 786,00 per esborsi ed euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
3. manda al Curatore per le conseguenti variazioni dello stato passivo.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Quarta del Tribunale di Bologna in data 30/03/2023.

Il Giudice Relatore - Est.

Alessandra Mirabelli

Il Presidente

Fabio Florini

